

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1178

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

ERRATA CORRIGE

Si precisa che il punto B.2.3 riportato all'Allegato 2 - Offerta Tecnica è da intendersi come punto B.3 così come correttamente riportato nel Disciplinare di Gara alla Tabella 4.

1) Domanda

In riferimento alla Manutenzione straordinaria. Il Capitolato tecnico definisce la manutenzione straordinaria come attività consistenti in: “a. Manutenzione di adeguamento: interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative (vedasi interventi di adeguamento normativo);

b. Manutenzione sostitutiva: interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita, per obsolescenza o per ottimizzazione dei consumi energetici.”

Il paragrafo dedicato alla manutenzione straordinaria (art. 5.3 del CT) recita: “L'Assuntore deve eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria inerenti gli Impianti, nessuno escluso, nonché tutti gli interventi necessari per l'adeguamento normativo degli impianti. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti nel Piano Tecnico Economico o eventualmente individuati successivamente durante l'esecuzione del contratto, deve essere predisposta la Relazione di cui all'Appendice 8. Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, tutte le attività svolte durante la durata contrattuale che prevedono la sostituzione di componenti e/o apparecchiature, necessitano che queste ultime abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti e sostituite. L'Assuntore si impegna a segnalare per iscritto all'Amministrazione la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. La sostituzione dei componenti dell'impianto che contengono amianto deve essere fatta con altri materiali esenti da amianto. I lavori di rimozione dei componenti dell'impianto che contengono amianto (ad es.: guarnizioni dei portelloni di chiusura delle camere di combustione; canne fumarie ecc.) devono essere affidati solo ad imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed i materiali rimossi/sostituiti devono essere gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal D.Lgs. 248 del 29 luglio 2004. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tutti gli interventi connessi alla presenza di amianto sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ed il loro svolgimento rimane a carico dell'Assuntore. A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria l'Assuntore dovrà provvedere all'integrazione/aggiornamento del programma di manutenzione di cui al paragrafo 5.2.1.1.” Poiché, ai fini dell'approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria si richiede all'Assuntore di predisporre e sottoporre al Responsabile del Contratto dell'AC una Proposta di Ordine di Intervento (art. 11.4 del CT) e, che, ad eccezione degli interventi classificati come “indifferibili”, l'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'Assuntore, nel rispetto della normativa vigente, si chiede di confermare che tali interventi siano da considerarsi remunerati nel canone, oppure se debbano essere oggetto di idonea preventivazione e, di conseguenza, debbano essere compensati extra-canone.

Risposta

Gli interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo (di impianti oggetto dell'appalto), così come definiti al Capitolato Tecnico al paragrafo 2.2, sono interamente remunerati dalla componente “M” (gestione, conduzione e manutenzione) del canone per il Servizio attivato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici (di impianti oggetto dell'appalto) per fine ciclo di vita e per obsolescenza sono previsti nel Piano Tecnico Economico o eventualmente individuati successivamente durante l'esecuzione del

contratto e sono interamente remunerati dalla componente “M” (gestione, conduzione e manutenzione) del canone per il Servizio attivato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria per ottimizzazione dei consumi energetici (di impianti oggetto dell'appalto) sono previsti nel Piano Tecnico Economico o eventualmente individuati successivamente durante l'esecuzione del contratto e sono remunerati dalla componente “M” (gestione, conduzione e manutenzione) del canone per il Servizio attivato e dal risparmio energetico indotto dall'intervento stesso che non comporta variazioni della componente “E” (energia) del canone.

Gli interventi di totale rifacimento degli impianti oggetto di appalto, proposti dall'aggiudicatario in fase di redazione del PTE, sono considerati interventi per ottimizzazione dei consumi energetici e conseguentemente ricadono negli interventi di manutenzione straordinaria. Al contrario, gli interventi di manutenzione straordinaria NON possono essere utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione ex novo degli impianti.

2) Domanda

Nel CT, ove si faccia riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione, si chiede all'Assuntore di prestare particolare attenzione alla possibile presenza di amianto, da trattare secondo la cogente normativa (CT, artt. 4.3.2.1, 5.1, 5.1.1, 5.1.3). Oltre a ciò, sia in merito alla manutenzione straordinaria (CT, art. 5.3), che in merito agli interventi di riqualificazione energetica (CT, art. 10.3), si dice: *“L'Assuntore si impegna a segnalare per iscritto all'Amministrazione la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. La sostituzione dei componenti dell'impianto che contengono amianto deve essere fatta con altri materiali esenti da amianto. I lavori di rimozione dei componenti dell'impianto che contengono amianto (ad es.: guarnizioni dei portelloni di chiusura delle camere di combustione; canne fumarie ecc.) devono essere affidati solo ad imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed i materiali rimossi/sostituiti devono essere gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal D.Lgs. 248 del 29 luglio 2004. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tutti gli interventi connessi alla presenza di amianto sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ed il loro svolgimento rimane a carico dell'Assuntore. A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria l'Assuntore dovrà provvedere all'integrazione/aggiornamento del programma di manutenzione di cui al paragrafo 5.2.1.1.”* Poiché la manutenzione straordinaria si intende remunerata nel canone, e non essendo possibile prevedere in questa fase l'entità degli interventi di bonifica connessi con la presenza di amianto relativamente agli impianti gestiti, sono da intendersi inclusi nel canone interventi di qualunque entità ed impegno economico, oppure tali interventi dovranno essere concordati con le singole Amministrazioni, in funzione del budget di spesa disponibile?

Risposta

Il paragrafo 5.3 prescrive le opere di manutenzione straordinaria inerenti gli impianti oggetto dell'appalto (impianti termici, elettrici e di climatizzazione estiva). In particolare, il medesimo paragrafo 5.3 prevede che, qualora sia necessario un intervento di sostituzione di un componente (guarnizioni dei portelloni delle camere di combustione, canne fumarie, ...) e lo stesso contenga amianto, il nuovo componente dovrà essere esente da amianto. Inoltre, con riferimento alla attività di rimozione dell'amianto, si evidenzia che la stessa, preventivamente autorizzata dalla ASL competente per territorio, è intesa come attività di manutenzione straordinaria solo qualora rispetti le prescrizioni di cui sopra. Diversamente, ove l'Assuntore riscontri la presenza di amianto in impianti (inclusi quelli oggetto di appalto) e/o parti di edificio, esso ha l'obbligo di segnalare la circostanza all'Amministrazione.

3) Domanda

Obiettivi di risparmio energetico RE_{Pij} di cui al paragrafo C.1.5 dell'Offerta Tecnica. Relativamente agli obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energia “A” il Capitolato, al paragrafo 10.3.2.1, specifica che l'Assuntore debba indicare il valore espresso in percentuale per ogni classe i-esima di capacità termica dell'edificio e per ogni fascia j-esima di durata del comfort giornaliero, rimandando all'Appendice 9 del Capitolato Tecnico la definizione di *“classe di capacità termica dell'edificio”* e *“fascia di durata del comfort giornaliero”*. L'Appendice 9 del Capitolato Tecnico riporta la definizione di:

- Capacità termica dell'edificio (punto 9 dell'Allegato 9 al Capitolato Tecnico)
- Durata del comfort giornaliero (punto 14 dell'Allegato 9 al Capitolato Tecnico)

ma non fa alcun riferimento rispettivamente alla “classe” di capacità termica e alla “fascia” di durata del comfort giornaliero.

Si chiedono pertanto a codesta spettabile Consip chiarimenti circa le modalità di definizione sia della “classe” di capacità termica ($i = 1, i=2, i=3$) sia della “fascia” di durata del comfort giornaliero ($j = 1, j=2, j=3, j=4, j=5$).

Risposta

Si vedano risposte ai quesiti nn. 24, 29, 32, 34 e 35 della prima tranche di chiarimenti.

4) Domanda

Obiettivi di risparmio energetico REE_{pd} di cui al paragrafo C.2.5 dell’Offerta Tecnica.

Relativamente agli obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energetico Elettrico “B” il Capitolato, al paragrafo 10.3.2.2, specifica che “l’Assuntore si impegna a conseguire obiettivi di risparmio energetico REE_{pd} , espressi in % e convertiti in kWh”. Prosegue poi precisando che “tali kWh saranno calcolati applicando la % di risparmio dichiarata in sede di Offerta Tecnica alla voce Risparmio Energetico Elettrico percentuale REE_{pd} , definito in base alla destinazione d’uso dell’edificio in analisi”.

Si chiede pertanto a codesta spettabile Consip di specificare quale sia la voce di consumo energetico, nonché la relativa formula di calcolo, rispetto alla quale si intende applicata la percentuale di risparmio energetico REE_{pd} che l’Assuntore si impegna a raggiungere, per ciascuna categoria di destinazione d’uso degli edifici ($d=1, d=2, d=3$).

Risposta

Così come indicato al paragrafo 10.3.2.2 del Capitolato Tecnico, il Risparmio Energetico Atteso REE_{Ak} relativo al k-esimo sistema edificio impianto è così determinato: il Risparmio Energetico Elettrico percentuale REE_{pd} è l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato in offerta tecnica; attraverso la procedura di calcolo di cui all’Appendice 9 al Capitolato Tecnico, si valuta il consumo energetico elettrico calcolato per un k-esimo sistema edificio-impianto (F_{ck}). Moltiplicando, infine, il Risparmio Energetico Elettrico percentuale REE_{pd} per F_{ck} , si ottiene il Risparmio Energetico Atteso REE_{Ak} del k-esimo sistema edificio-impianto.

5) Domanda

Si chiede di specificare, alla luce del DPCM 22 luglio 2011, il livello di riservatezza/segretezza richiesto per l’appalto al fine di poter richiedere in tempi utili alla partecipazione alla gara, l’Abitazione Preventiva/Abitazione Temporanea oppure, nei casi specifici, il NOSI.

Risposta

La gara in oggetto è stata bandita ai sensi dell’art. 26 legge 488/1999 e s.m.i. e, pertanto, le Amministrazioni che aderiranno alla Convezione non sono predeterminabili. Ne segue che non è possibile, sin d’ora, stabilire il livello di riservatezza/segretezza necessario.

Per Nulla Osta di Segretezza aziendale, di cui al punto 22 dell’Allegato 1, s’intende il “Nulla Osta di Sicurezza Industriale” (NOSI) rilasciato dalle autorità competenti.

Il Nulla Osta di Segretezza industriale viene richiesto al concorrente quale requisito di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi del D.P.C.M. 22.07.2011, l’aggiudicatario dovrà essere in possesso del “Nulla Osta di Sicurezza Industriale” (NOSI) rilasciato dalle autorità competenti, per la prestazione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione relativi agli eventuali Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni che hanno diritto di richiedere tale autorizzazione, oppure, in difetto, dovrà subappaltare tali attività a ditta che ne sia in possesso, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convezione nonché nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

6) Domanda

In riferimento all’Allegato 2 del Capitolato Tecnico (“Offerta Tecnica”) ed al Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se la voce riportata nell’Allegato 2 al Punto B.2.3 dello Schema di Risposta a Pagina 4, corrispondente nei contenuti al punto B.3 della Tabella 4 a pag. 48 del Disciplinare di Gara, sia in realtà da considerare nell’indice dello Schema proprio come B.3 (anziché B.2.3), ovvero se il punto B.3 del Disciplinare sia in realtà B.2.3. In questo secondo caso, si chiede di specificare nuovamente la somma parziale dei punteggi massimi di cui al Punto B.2 della Tabella 4 a pagina 47 del Disciplinare di Gara.

Risposta

Si veda errata corrige. Ad ogni modo, la somma parziale dei punteggi massimi di cui al Punto B.2 del Disciplinare di gara è pari a 1,50 punti.

7) Domanda

Si richiede se il prezzo “A.12 Organi di sicurezza di protezione ed Indicatori”, contenuto nell’Allegato 10, è da applicarsi per ognuno dei dispositivi di sicurezza con funzionamento autonomo (es. Bitermostato di

sicurezza, pressostato, valvola di intercettazione del combustibile), anche nel caso in cui all'interno di ogni generatore/scambiatore di calore siano presenti plurimi dispositivi di sicurezza con funzionamento autonomo.

Risposta

In merito alla voce di prezzo "A.12 - organi di sicurezza di protezione ed Indicatori" contenuta nell'Allegato 10 - Prezzi, l'unità di misura è "Euro/organo di sicurezza/anno", la dicitura "organo di sicurezza" include l'insieme degli elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il serbatoio del combustibile e il bruciatore (linea alimentazione bruciatore) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: valvole di sicurezza, tubi di sicurezza, termostati di regolazione e/o blocco, dispositivi di sicurezza termomeccanica e termoelettrica, termometri e manometri, ecc... . Tale prezzo va considerato quindi per ogni generatore (caldaia) presente in centrale termica.

8) Domanda

Si chiede conferma del fatto che le reti di trasmissione dati e/o cablaggi strutturati siano da ritenersi esclusi dal servizio energetico elettrico B, così come definito dall'art. 1 del Disciplinare.

Risposta

Sì, si conferma che le reti di trasmissione dati e/o cablaggi strutturati sono esclusi dal Servizio Energetico Elettrico "B".

9) Domanda

Si chiede conferma che il prezzo "D.7 Impianto di illuminazione di sicurezza", contenuto nell'Allegato 10, si applichi per ogni punto luce di emergenza presente negli edifici anche se collocato al di fuori della cabina citata in modo esclusivo nella definizione della unità di misura.

Risposta

Il prezzo "D.7 Impianto di illuminazione di sicurezza", contenuto nell'Allegato 10, si applica per ogni locale in cui è presente almeno un punto luce di emergenza.

10) Domanda

Considerata la risposta al quesito n.59, si chiede che cosa si deve intendere per edificio in uso alle ASL.

Risposta

Per edifici in uso alle ASL si devono intendere:

- le strutture non ospedaliere in cui si erogano prestazioni specialistiche come l'attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale;
- le strutture territoriali quali i centri di dialisi ad assistenza limitata;
- i centri di salute mentale, i consultori materno-infantile e i centri distrettuali;
- le strutture semiresidenziali, ad esempio i centri diurni psichiatrici;
- le strutture residenziali quali le residenze sanitarie assistenziali, le case protette, ecc...

11) Domanda

Con riferimento ai quesiti 54, 55, 56, 66 e 67 e alle relative risposte si chiede di avere evidenza che ogni qualvolta l'adeguamento normativo sia di entità tale da rendere necessaria la realizzazione ex novo dell'impianto, Assuntore ed Amministrazione Contraente debbano redigere un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura con le conseguenti modifiche al Piano Tecnico Economico e/o al Verbale di Presa in Consegna così da individuare le condizioni di remunerazione dell'intervento stesso.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.1.

Nel caso indicato non si può redigere Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura.

12) Domanda

Si chiede di voler confermare che il requisito di cui al punto III.2.2, lettera A), del bando di gara, dovrà risultare in capo alla mandataria in misura maggioritaria non rispetto al fatturato astrattamente posseduto da ciascuna delle associate ma rispetto a quanto da ciascuna in concreto dichiarato e speso per la gara in oggetto e rispetto alla corrispondente quota assunta da ciascuna di esse.

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma in ordine all'ammissibilità della seguente ipotesi di ATI:

- impresa mandataria - possiede il requisito in misura pari al 90% di quanto richiesto ed assume una quota di partecipazione/esecuzione pari al 60% del valore dell'appalto;

- impresa mandante - possiede il requisito in misura pari al 150% di quanto richiesto ed assume una quota di partecipazione/esecuzione pari al 40% del valore dell'appalto.

Risposta

Il quesito posto è poco chiaro.

Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2, lettera a), del Bando di gara, l'espressione "l'impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria" non deve essere intesa alla stregua della normativa di riferimento e del consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sezione V del 11/12/2007 n. 6363) - in relazione al fatturato astrattamente posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/nde, bensì deve essere intesa in relazione al fatturato dichiarato e speso in concreto, per la presente gara, dalla singola impresa raggruppata/nda all'interno del medesimo raggruppamento.

Pertanto, qualora, così come prospettato nella richiesta di chiarimento, al RTI partecipino solo due imprese:

- a) la mandataria dovrà possedere il requisito del fatturato in misura superiore al 50% e la mandante nella restante parte;
- b) la mandataria potrà - in assoluto - possedere i requisiti in misura inferiore rispetto alla mandante purché, nella presente gara, spenda il requisito in misura maggioritaria rispetto alla mandante.

Fermo quanto precede, la quota di partecipazione/esecuzione dovrà essere indicata dalla mandataria in misura maggioritaria. Pertanto, in generale, la ripartizione mandataria 60% - mandante 40% può ritenersi corretta.

13) Domanda

In ordine alla dichiarazione prevista a pag. 2 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara relativa al possesso del NOS aziendale, si chiede se dichiarando di subappaltare tali attività sia comunque possibile eseguirle direttamente qualora si venga in possesso del NOS richiesto.

Risposta

Sì, si conferma che il fornitore, pur avendo dichiarato di voler subappaltare le attività per le quali si renderà necessario il NOSI, potrà eseguirle direttamente qualora venisse in possesso del predetto NOSI in corso di esecuzione.

14) Domanda

Con riferimento a quanto indicato a pagina 31, punto b) del disciplinare di gara: "inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria", si chiede confermare che tale espressione deve essere interpretata con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto con la conseguenza che non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte dell'associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria.

Risposta

Il quesito non è sufficientemente chiaro. Tuttavia alla luce delle risposte ai quesiti nn. 27, 45, 46 e 47 della prima tranche e al precedente quesito n. 12 la risposta è affermativa

15) Domanda

A pag. 114 del capitolato tecnico è riportato quanto segue:

"Al Verbale di Controllo consegnato mensilmente dovrà essere allegato, per ogni servizio relativo ad ogni porzione di immobile/immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e successivi Atti Aggiuntivi, un documento di sintesi contenente informazioni relative agli interventi relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata per ripristino e/o manutenzione di lieve entità effettuati nel mese in oggetto (riportante le informazioni di sintesi relative al singolo intervento: data di esecuzione, descrizione sintetica, Importo a consuntivo del singolo Intervento, etc.);

Dal momento che tutti gli interventi eseguiti dal fornitore saranno compresi all'interno del canone stabilito per contratto, si chiede di confermare che quanto sopra riportato relativamente all'Importo a consuntivo di ogni singolo intervento sia un refuso.

Risposta

Gli interventi indicati nel quesito sono ricompresi all'interno del canone. L'importo a consuntivo del singolo intervento indicato nel Documento di Sintesi allegato al Verbale di Controllo viene richiesto per permettere alla PA di avere una misura economica degli interventi eseguiti. Tale "misura economica" degli interventi eseguiti non può, in alcun modo, generare un onere per l'Amministrazione ed una conseguente remunerazione extra canone per l'Assuntore.

16) Domanda

Con riferimento al chiarimento n. 59:

59) Domanda

Alla pag. 19 del Cap. Tecnico si fa riferimento all'elenco degli edifici in uso dalla P.A. Sanitaria espressamente esclusi dall'affidamento del servizio integrato energia, e non è fatta menzione delle Asl.

In tal senso, ai fini della partecipazione della gara di cui all'oggetto, è nostro interesse sapere se le ASL rientrano o meno negli edifici escluse dall'affidamento.

Risposta

Gli edifici in uso alle ASL non rientrano negli edifici esclusi dall'affidamento e, pertanto, possono essere oggetto della presente Convenzione.

Si chiede di chiarire la tipologia di edifici in uso alle ASL che possono essere oggetto della presente convenzione. Ad esempio, nel caso in cui un ospedale/presidio ospedaliero faccia parte della ASL, questo dovrà essere considerato tra gli edifici che possono essere oggetto della presente convenzione?

Risposta

Si veda risposta al quesito n.10.

17) Domanda

Con riferimento ai chiarimenti n. 22 e n. 31:

22) Domanda

In riferimento a quanto riportato all'Allegato 2- Offerta Tecnica: "Nella Busta B- Offerta Tecnica" potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica". Si chiede di confermare che tale documentazione non sarà oggetto di valutazione e quindi di punteggio tecnico, e che sia del tipo depliant e/o brochure tecniche di componenti ed apparecchiature relative a quanto citato in Relazione Tecnica.

Risposta

Così come riportato nell'Allegato 2- Offerta Tecnica, "nella Busta "B- Offerta Tecnica" potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica. Si veda risposta al quesito n.31.

31) Domanda

Nell'Allegato 2- Offerta Tecnica viene ammessa la possibilità di inserire nella Busta B- Offerta Tecnica ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare" (tale documentazione nel seguito viene definita come Allegati). Si richiede se nell'ambito degli Allegati che possono essere inseriti nella Busta B- Offerta Tecnica:

- Possono essere utilizzati formati superiori all'A4 (senza limite di formato);
- Se il numero di pagine (equivalenti A4) che costituiscono gli Allegati concorrono al totale di 120 pagine di cui è composta la Relazione Tecnica;
- Se il limite di 120 pagine si applica alla sola Relazione Tecnica e per gli Allegati non è previsto alcun limite (sia relativo al numero di Allegati producibili che con riferimento al numero di pagine del singolo Allegato);
- Se gli Allegati (definiti come "ogni altra documentazione di carattere tecnico") possono essere costituiti anche da Presentazioni Multimediali (es. Presentazioni Multimediali, Video-Presentazioni del Sistema Informativo Offerto);
- Se gli Allegati devono essere presenti all'interno dei due CD-ROM in cui sarà contenuta copia elettronica (pdf) della Relazione Tecnica.

Risposta

- Sì, possono essere utilizzati formati superiori a A4;
- No, il numero di pagine (equivalenti A4) che costituiscono gli Allegati non concorrono al totale di 120 pagine di cui è composta la Relazione Tecnica;
- Sì, il limite di 120 pagine si applica alla sola Relazione Tecnica e per gli Allegati non è previsto alcun limite (sia relativo al numero di Allegati producibili che con riferimento al numero di pagine del singolo Allegato);
- Sì, gli Allegati (definiti come "ogni altra documentazione di carattere tecnico") possono essere costituiti anche da Presentazioni Multimediali (es. Presentazioni Multimediali, Video-Presentazioni del Sistema Informativo Offerto);
- No, gli Allegati in formato elettronico non devono essere presenti all'interno dei due CD-ROM in cui sarà contenuta copia elettronica (pdf) della Relazione Tecnica."

Si chiede di esplicitare chiaramente se tali allegati saranno oggetto di valutazione meritocratica per l'attribuzione del punteggio tecnico. Nel caso in cui tali allegati siano oggetto di valutazione, si chiede di specificare quali saranno i relativi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio tecnico.

Risposta

No, gli allegati citati nei quesiti non sono oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio tecnico.

18) Domanda

In riferimento al punto 21 (pag. 11) del Modello SIE3 Allegato 1:

Si chiede di chiarire se per Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, si intende l'Abilitazione Preventiva ai sensi del DPCM 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate), che prevede per ciascun operatore economico la possibilità di richiesta al momento della partecipazione, in fase di gara, producendo relativa istanza alle autorità competenti.

Risposta

Per Nulla Osta di Segretezza aziendale, di cui al punto 22, dell'Allegato 1, s'intende il "Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) rilasciato dalle autorità competenti, e non l'Abilitazione Preventiva.

19) Domanda

Il punto 22 del Modello SIE Allegato 1 "DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" recita che, anche con riferimento a quanto richiesto negli atti di gara, l'Impresa è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale rilasciato dalle competenti autorità;

OPPURE

che l'Impresa, per la prestazione dei servizi di Installazione, assistenza e manutenzione relativi agli eventuali Ordinatori di Forniture ricevuti dalle Amministrazioni che hanno diritto di richiedere il possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, intende subappaltare tali attività a ditte in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, rilasciato dalle competenti autorità, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gare, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

Si chiede se per la partecipazione alla gara in oggetto è sufficiente che una Società sia in possesso del "Nulla osta di sicurezza preventivo" NOSP (abilitazione che legittima l'operatore economico a partecipare alle gare di appalto per lavori o forniture di beni e servizi "classificati" ovvero "eseguibili con speciali misure di sicurezza").

Risposta

Ai fini della partecipazione non è richiesto il possesso né del NOSP, né del NOSI, né dell'Abilitazione Preventiva.

Si precisa, tuttavia, che per poter eseguire le attività per le quali le Amministrazioni richiederanno il nulla osta di segretezza industriale, l'impresa dovrà o dimostrare il possesso del prescritto Nulla Osta di Segretezza industriale (NOSI), anche eventualmente acquisito in corso di esecuzione, o subappaltare tali attività a ditta che ne sia in possesso, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Si veda anche risposta al quesito n. 13.

20) Domanda

La cauzione provvisoria, richiesta dalla documentazione di gara, può essere rilasciata dai Consorzi di Garanzia Fidi?

Risposta

La garanzia provvisoria può essere costituita, così come previsto alla pagina 17 del Disciplinare di Gara e dall'art. 75 D.Lgs.n.163/2006, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, nel caso in cui il concorrente presenti una fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (e, si noti bene, non all'Albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal D.Lgs. n.141/2010, non ancora istituito), il concorrente medesimo verrà escluso dalla gara.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)